Segreteria Generale
Prot. AP/mle/5532
Roma, 6/7/2015

Alle Società Affiliate
Ai Tesserati

e, p.c.,

Ai Comitati F.I.N.
Agli Uffici Federali

A 1/2 pubblicazione sul portale www.federnuoto.it

Oggetto: Aggiornamento Regolamento Organico F.I.N.

Con la presente si provvede a rendere noto l'aggiornamento operato sul Regolamento Organico della Federazione Italiana Nuoto, deliberato dal Consiglio Federale in data 2 marzo 2015 e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.244 del 2 luglio 2015, ai sensi dell'art.7 comma 5 lett. I) dello Statuto CONI.

Le modifiche rispetto alla precedente versione, che sono state evidenziate per comodità di consultazione, sono sostanzialmente coincidenti con quelle necessarie e conseguenti alle modifiche operate allo Statuto e al Regolamento di Giustizia della F.I.N., per il recepimento dei nuovi Principi CONI in materia di giustizia sportiva.

Gli Uffici della Segreteria Generale rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)

HERBALIFE. UnipolSai ASSICURAZIONI arena

REGOLAMENTO ORGANICO

2015

Approvato con delibera n. 5 del Consiglio Federale del 2/3/2015
Ratificato con delibera n. 244 della Giunta Nazionale CONI del 2/7/2015

INDICE

TITOLO I - CAPO I - I SOGGETTI pag.

Art. 1 - Identificazione dei Soggetti 4

CAPO II - LE SOCIETA'

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione 4
Art. 3 - Procedimento di affiliazione 5
Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione 6
Art. 5 - Diritti 6
Art. 6 - Doveri 7
Art. 7 - Denominazione 7
Art. 8 - Abbinamenti 8
Art. 9 - Fusioni - Scissioni 9

CAPO III - I TESSERATI

Art. 10 - Appartenenza alla Federazione 11
Art. 11 – Diritti 11
Art. 12 – Doveri 11

CAPO IV - GLI ATLETI

Art. 13 - Requisiti generali 11
Art. 14 – Tesseramenti 12
Art. 15 – Tesseramenti atleti non italiani 15
Art. 16 – Trasferimenti 16
Art. 17 - Doveri degli atleti 17

CAPO V - DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI

Art. 18 - Dirigenti Federali 18
Art. 19 - Dirigenti Sociali 18
Art. 20 - Tecnici 19
Art. 21- Ufficiali di Gara 19
Art. 22 - Tesseramento – Tessere personali 19
Art. 23 - Incompatibilità 20

TITOLO II - GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - DELLE ASSEMBLEE

Art. 24 - Convocazione 20
Art. 25 – Costituzione 21
Art. 26 - Soggetti aventi diritto al voto 21
Art. 27 - Candidature alle cariche elettive 22
Art. 28 - Poteri – Deleghe 22
Art. 29 - Direzione dell'Assemblea 23
Art. 30 - Il Presidente della Assemblea 24

Art. 31 - Il Segretario della Assemblea 24
Art. 32 - Commissione Verifica Poteri 24
Art. 33 - Commissione Scrutinio 25
Art. 34 - Integrazione ordine del giorno 25
Art. 35 - Modalità di discussione dell'ordine del giorno 25
Art. 36 – Votazioni 26
Art. 37 - Inscindibilità del voto 26
Art. 38 – Ricorsi avverso deliberazioni assembleari 26

CAPO II - GLI ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art. 39 - Il Presidente 27
Art. 40 - Il Consiglio Federale 27
Art. 41 - Il Consiglio di Presidenza 28
Art. 42 - Il Segretario Generale 28
Art. 43 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale 29

CAPO III – GLI ORGANI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 44 – Giustizia Federale 29

TITOLO III - GLI ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - ORGANI PERIFERICI

Art. 45 - Comitati o Delegati Regionali 30
Art. 46 - Assemblee Regionali 31
Art. 47 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 32
Art. 48 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali 33
Art. 49 - Fiduciari Locali 34

CAPO II - ORGANI CONSULTIVI

Art. 50 - Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali 34
Art. 51 - Commissioni Federali 34

TITOLO IV – SETTORI CENTRALI NAZIONALI

CAPO I - SETTORI CENTRALI TECNICI

Art. 52 - Il Gruppo Ufficiali di Gara 34
Art. 53 - Il Settore Istruzione Tecnica 35
Art. 54 - La Sezione Salvamento 35
Art. 55 – Le Squadre Nazionali 35
Art. 56 – Il Centro Studi e Ricerche 36
Art. 57 – Il Settore Propaganda 36

TITOLO V - ATTIVITÀ AGONISTICHE
Art. 58 - Manifestazioni Agonistiche 36

TITOLO VI – APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE, CADUCAZIONE.
Art. 59 – Approvazione del Regolamento 36

PREMESSA

Il Regolamento Organico della Federazione Italiana Nuoto viene emanato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Federale, di seguito anche "Statuto", al fine di fissare le norme di attuazione, per le parti regolamentate, delle disposizioni stabilite dallo Statuto.
Il Consiglio Federale approva annualmente la Normativa Generale su Affiliazioni e Tesseramenti, contenente disposizioni attuative che costituiscono regolamentazione di dettaglio di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
Le disposizioni attuative contenute nella sopra richiamata Normativa Generale di eventuale natura derogatoria delle disposizioni del Regolamento devono essere sottoposte alla approvazione del C.O.N.I.

TITOLO I
CAPO I
I SOGGETTI

Art. 1 - Identificazione dei Soggetti

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Federazione" s'intende la Federazione Italiana Nuoto di cui all'art. 1 dello Statuto Federale;
- per "Statuto" s'intende lo Statuto Federale in vigore deliberato dalla Assemblea di cui all'art. 10.1 dello Statuto Federale, successivamente sottoposto ad approvazione favorevole da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- per "Regolamento" s'intende il presente Regolamento Organico;
- per "Normativa Generale" s'intende la Normativa Generale su Affiliazioni e Tesseramenti approvata annualmente dalla Federazione;
- per "Società" s'intendono i soggetti di cui all'art. 4.2 dello Statuto che intendono svolgere le attività stabilite dall'art. 4.1 dello Statuto;
- per "Presidente" s'intende l'Organo di cui all'art. 12 dello Statuto;
- per "Consiglio" s'intende l'Organo di cui all'art. 13 dello Statuto;
- per "Consiglio di Presidenza" s'intende l'Organo di cui all'art. 17 dello Statuto;
- per il "Segretario Generale" s'intende l'Organo di cui all'art. 19 dello Statuto;
- per "Comitati Regionali" s'intendono gli Organi di cui all'art. 20 dello Statuto.

CAPO II
LE SOCIETA'

Art. 2 - Appartenenza alla Federazione

2.1 Le Società per il perseguimento di quanto stabilito dall'art. 4.4 dello Statuto procedono alla pratica di affiliazione e successivamente di riaffiliazione alla Federazione.

2.2 Il procedimento di affiliazione determina l'appartenenza delle Società alla Federazione e l'assunzione di tutti i diritti ed obblighi stabiliti dall'art. 6 dello Statuto per il primo anno sportivo federale di appartenenza alla Federazione.

2.3 Il procedimento di riaffiliazione determina l'appartenenza delle Società alla Federazione e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dall'art. 6 dello Statuto per gli anni sportivi federali successivi al primo di appartenenza alla Federazione.

2.4 L'anno sportivo federale va dal 1 ottobre di ciascun anno di calendario al 30 settembre del successivo anno di calendario.

Art. 3 - Procedimento di affiliazione

3.1 Le Società in possesso dei requisiti dell'art. 4.6 dello Statuto provvedono a richiedere l'affiliazione alla Federazione al Comitato Regionale territorialmente competente sul luogo dove esse risultano avere sede legale.

3.2 Al momento della presentazione della domanda di affiliazione, da formularsi su modulistica predisposta dalla Federazione e sottoscritta dal legale rappresentante delle Società, le stesse provvedono a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.6 dello Statuto.

3.3 Tra la documentazione di cui alla precedente punto 3.2 le Società devono presentare idonea documentazione comprovante la reale disponibilità per l'anno sportivo federale di affiliazione di idonea struttura per lo svolgimento dell'attività nonché l'attestazione dell'intervenuto assolvimento della tassa federale di affiliazione stabilita dalla Normativa Generale.

3.4 Le domande di affiliazione possono essere presentate dal 1° settembre di ciascun anno e comunque entro il termine della stagione sportiva agonistica per la quale la stessa domanda viene presentata, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

3.5 Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio a cui le domande vengono trasmesse dai Comitati Regionali tenuti a motivare eventuali pareri negativi non vincolanti.

3.6 L'accettazione o la reiezione viene comunicata alle Società richiedenti a cura dei Comitati Regionali competenti.

3.7 Avverso la reiezione della domanda le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

3.8 Le Società entrano a far parte della Federazione solo al momento della delibera favorevole di loro affiliazione assumendo la qualifica di Società affiliate per l'anno sportivo federale per il quale l'affiliazione è stata deliberata.

3.9 Ai fini del computo della anzianità di appartenenza ai ranghi federali delle Società la stessa decorre dall'anno sportivo federale di loro prima affiliazione.

3.10 La Federazione, con il provvedimento di prima affiliazione, provvede contestualmente al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi della Società, il quale si perfeziona all'atto dell'iscrizione -a cura della Società interessata- all'apposito Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attraverso le procedure stabilite dallo stesso Ente, pena decadenza del riconoscimento sportivo e conseguente annullamento della affiliazione concessa dalla Federazione.

Art. 4 - Procedimento di riaffiliazione

4.1 Le Società in possesso dei requisiti dell'art. 4.6 dello Statuto provvedono a richiedere la riaffiliazione alla Federazione al Comitato Regionale territorialmente competente sul luogo dove esse risultano avere sede legale, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.

4.2 I termini di presentazione delle domande di riaffiliazione sono fissati dal 1 settembre al successivo 31 Gennaio dell'anno sportivo federale; successivamente a tale termine e comunque non oltre il 31 luglio, le riaffiliazioni possono essere presentate previo corresponsione della maggiore quota stabilita dalla Normativa generale.

4.3 Al procedimento di riaffiliazione si applica quanto stabilito dagli artt. 3.2; 3.3.

4.4 Le Società sono riaffiliate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente per territorio, dopo aver ricevuto e vidimato tutta la documentazione in originale e le ricevute dei versamenti o delle distinte stampate dal sistema informatico federale.

4.5 Le Società sono tenute all'aggiornamento della loro iscrizione al Registro delle Società di cui all'art. 3.10 del Regolamento.

4.6 In caso di mancata accettazione della domanda di riaffiliazione il Comitato Regionale provvede, previo adozione di motivata delibera del Consiglio Regionale da notificare alla Società interessata, a trasmettere tempestivamente al Consiglio tutta la documentazione.

4.7 Avverso l'eventuale rigetto del Comitato Regionale della domanda di riaffiliazione, la Società interessata può presentare istanza di riesame al Consiglio Federale; detta istanza deve, a pena di decadenza, essere inoltrata alla Federazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica della mancata accettazione risultante dal timbro postale.

4.8 La Società che non abbia definitivamente ottenuto il provvedimento di riaffiliazione, può procedere, se in possesso dei requisiti richiesti, con domanda di prima affiliazione, con conseguente nuova decorrenza dell' anzianità federale.

Art. 5 - Diritti

5.1 Le Società con l'appartenenza alla Federazione assumono tutti i diritti di cui all'art. 6.1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

5.2 Le Società con la cessazione della appartenenza alla Federazione perdono tutti i diritti di cui all'art. 6.1 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 6 – Doveri

6.1 Le Società con l'appartenenza alla Federazione assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all'art. 6.3 dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo loro stabilito dal medesimo Statuto nonché, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed, ulteriormente, da tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

6.2 Le Società assumono i predetti obblighi ed a titolo di responsabilità oggettiva anche per i propri Dirigenti, Tecnici, Atleti.

6.3 In particolare le Società sono tenute a:

a. svolgere le attività sportive agonistiche per le quali hanno richiesto l'appartenenza alla Federazione assicurando ai propri partecipanti alle attività stesse la tutela sanitaria, l'assistenza tecnica nonché morale idonea al raggiungimento delle migliori prestazioni possibili;
b. non formulare a mezzo di strumenti di diffusione e comunicazione di qualsivoglia natura rilievi lesivi della reputazione della Federazione o dei soggetti che la rappresentano;
c. comunicare entro il termine di giorni trenta al competente Comitato Regionale la intervenuta variazione dei dati o modificazione della documentazione forniti in sede di affiliazione o di ultima riaffiliazione, allegando la documentazione comprovante la variazione o modificazione intervenuta.

Art. 7 - Denominazione

7.1 Le Società non possono assumere denominazioni che comportino possibilità di ingenerare confusione con altra Società appartenente alla Federazione né che rechino il nome di una persona vivente, o richiamino l'appartenenza a partiti politici od ad associazioni di categoria.

7.2 Le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini della appartenenza alla Federazione alla approvazione da parte della Federazione stessa.

7.3 Competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, è il Consiglio a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando la relativa delibera societaria.

7.4 Ai fini dell'appartenenza alla Federazione il mutamento della denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 7.1, da comunicarsi alle Società richiedenti.

7.5 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

Art. 8 – Abbinamenti

8.1 Le Società non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la denominazione sociale di una Ditta, Ente o Organizzazione commerciale con evidente scopo pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguimento dei fini istituzionali ed i valori sportivi della Federazione.

8.2 Non sono in ogni caso possibili abbinamenti tra Società affiliate alla Federazione.

8.3 Gli abbinamenti di denominazione sono sottoposti, ai fini della appartenenza alla Federazione, alla approvazione da parte della Federazione.

8.4 Competente a deliberare sulle richieste di efficacia di abbinamento di denominazione, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, è il Consiglio a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dall'abbinamento di denominazione, allegando la relativa delibera societaria e l'attestazione dell'intervenuto assolvimento della relativa tassa federale, annualmente stabilita dalla Federazione.

8.5 Ai fini dell'appartenenza alla Federazione l'abbinamento di denominazione diviene efficace decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 8.1, da comunicarsi alle Società richiedenti.

8.6 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

8.7 L'abbinamento di denominazione è valido per il solo anno sportivo federale per il quale è stato richiesto e concesso.

8.8 Durante il periodo di validità dell'abbinamento di denominazione, le Società possono comunicare alla Federazione la rinuncia allo stesso riassumendo automaticamente l'originaria denominazione, essendo esclusa la possibilità nel medesimo anno sportivo federale della richiesta di diverso abbinamento di denominazione.

Art. 9 – Fusioni - Scissioni

9.1 Le fusioni, anche mediante operazione di incorporazione in un ambito regionale o zone limitrofe, sono sottoposte, ai fini della appartenenza alla Federazione, alla approvazione da parte della Federazione.

9.2 Competente a deliberare sulle richieste di efficacia delle fusioni, ai fini dell'appartenenza alla Federazione, è il Consiglio a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte delle Società interessate, allegando le relative delibere societarie. Il Consiglio delibera sulle domande fusione entro il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento.

9.3 Ai fini dell'appartenenza alla Federazione la fusione diviene efficace all'atto della data di pubblicazione sul sito federale del provvedimento di approvazione di cui al precedente comma, confermata alle Società interessate e al Comitato Regionale competente per territorio con separata comunicazione. L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere notificato alle Società interessate nel termine di 10 giorni dalla data di assunzione della delibera mediante qualunque mezzo che dia prova della data di ricezione.

9.4 Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio domanda di riesame, da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.

9.5 Le Società cessate o incorporate a seguito di fusione cessano di appartenere alla Federazione.

9.6 Le nuove Società costituite all'esito di una procedura di fusione mantengono anzianità e il rango federale più elevato tra quelli in possesso delle Società che hanno concorso alla fusione.

9.7 Nel caso di fusione per incorporazione la Società incorporante mantiene la propria anzianità e il proprio rango federale.

9.8 Gli atleti delle società incorporate o quelli che hanno dato origine alla nuova società possono richiedere, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente

articolo 9.3, di tesserarsi per un'altra società affiliata ed autorizzata a tesserare atleti comunque provenienti da altra Società. Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova società si intenderanno vincolati per la Società incorporante per la parte residua del vincolo. La disposizione si applica anche per gli atleti delle Società interessate da provvedimenti di trasferimento ad altra Società dei Diritti di partecipazione a Campionati nazionali, così come disciplinati dal successivo punto 9.9.

9.9 La Federazione può autorizzare una Società a trasferire ad altra Società affiliata esclusivamente a titolo non oneroso, i Diritti di partecipazione a Campionati nazionali discendenti dalle classifiche o Campionati nazionali conseguiti nell'anno sportivo precedente, previo verifica dei seguenti requisiti:

a. che la Società di destinazione appartenga territorialmente al medesimo Comitato o a quelli limitrofi della Società rinunciante;
b. che la rinuncia ai Diritti, ai fini del loro successivo trasferimento, venga deliberata con il voto favorevole di almeno 80% degli aventi diritto al voto nell'Assemblea della Società rinunciante e di quella di destinazione;
c. che il trasferimento abbia effetto immediato dalla data di approvazione della medesima da parte della Federazione purché i diritti sportivi oggetto del trasferimento siano riferiti a Campionati federali non ancora iniziati o a Manifestazioni utili ai fini della definizione delle classifiche dell'anno Sportivo in cui il trasferimento è stato eseguito;
d. che il trasferimento che intervenga successivamente al termine di cui al precedente comma abbia effetto a decorrere dall'anno sportivo successivo a quello in cui sia stata eseguita ed approvata dalla Federazione, o comunque produca il suo effetto prima dell'inizio dei rispettivi Campionati federali.

In attuazione di Principi generali emanati dal C.O.N.I., il trasferimento dei diritti di cui al presente comma è di esclusiva competenza della Federazione. Ne consegue che le delibere assunte per il trasferimento dei Diritti dalla Società cedente e dalla Società ricevente costituiscono mera proposta e, pertanto, decadono in caso di valutazione contraria da parte della Federazione.

9.10 Le Società che concorrono ad operazioni di fusione, incorporazione e trasferimento dei diritti sportivi sono tenute, all'atto della richiesta di approvazione delle operazioni svolte, a regolarizzare eventuali esposizioni debitorie maturate nei confronti della Federazione nonché al pagamento dei diritti amministrativi nell'entità stabilita dalla Normativa Generale.

9.11 Le Società di destinazione del trasferimento dei diritti di cui al punto 9.9 assume responsabilità solidale con la Società cedente in ordine alle obbligazioni di quest'ultima esistenti al momento della scissione nei confronti della Federazione e di tutti i soggetti federali derivanti da attività connesse all'esercizio dell'attività sportiva. La medesima previsione si applica nei confronti delle Società incorporanti e delle nuove Società costituite a seguito di operazioni di fusione.

9.12 Competente a deliberare sulle richieste di trasferimento dei diritti sportivi è il Consiglio Federale, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato Regionale competente o dei Comitati interessati nel casi che il trasferimento dei diritti riguardi Società appartenenti a più Comitati.

CAPO III
I TESSERATI

Art. 10 - Appartenenza alla Federazione

10.1 I soggetti di cui all'art. 5.1 dello Statuto entrano a far parte della Federazione in qualità di tesserati secondo le modalità previste dall'art. 5.2 dello Statuto.

Art. 11 – Diritti

11.1 I tesserati, con l'appartenenza alla Federazione, assumono tutti i diritti di cui all'art. 6.2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

11.2 I tesserati, con la cessazione della appartenenza alla Federazione, perdono tutti i diritti di cui all'art. 6.2 dello Statuto nonché ogni altro loro diritto stabilito dal medesimo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

Art. 12 – Doveri

12.1 I tesserati, con la appartenenza alla Federazione, assumono tutti i doveri ed obblighi di cui all'art. 6.4 dello Statuto nonché ogni altro loro dovere ed obbligo stabilito dal medesimo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti previsti dall'art. 32 dello Statuto ed ulteriormente da tutte le altre deliberazioni e disposizioni emanate dalla Federazione.

CAPO IV
GLI ATLETI

Art. 13 - Requisiti generali

13.1 Sono Atleti delle varie discipline regolamentate dalla Federazione, i soggetti di cui all'art.5.4 dello Statuto che svolgono attività sportiva regolamentata secondo quanto previsto dall'art. 5.4, 5.5 e 5.6 dello Statuto.

13.2 Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro tesseramento.

Art. 14 – Tesseramenti

A) Disposizioni generali:

14.1 Il tesseramento degli Atleti è eseguito dalla Federazione su richiesta di Società affiliata e determina la facoltà di svolgere l'attività sportiva federale e l'appartenenza alla Società.

14.2 Il tesseramento degli Atleti è eseguito dal Comitato Regionale di appartenenza della Società.

14.3 Il tesseramento degli Atleti in favore della Società ha validità per l'intera stagione sportiva per la quale è intervenuto, durante la quale non può essere oggetto di rinuncia o di annullamento se non in forza di provvedimento del Giudice dei Tesseramenti.

14.4 Per gli Atleti tesserati nelle categorie "Master" e "Propaganda" non trovano applicazione le norme relative all'utilizzo degli atleti stranieri di cui all'art. 4 punto 4 ultimo comma dello Statuto né la disciplina sul vincolo di tesseramento di cui all'art. 5 punto 4 dello Statuto.

B) Durata del vincolo:

14.5 La durata del vincolo è stabilita dall'art. 5 comma 9 dello Statuto. Per gli Atleti in regime di vincolo la Società ha il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento.

14.6 Il diritto delle Società di cui al precedente punto 14.3 è prorogato per ulteriori periodi di otto stagioni sportive consecutive in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte degli Atleti da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l'inizio delle ultime due stagioni di vincolo sportivo.

14.7 La comunicazione di cui al precedente punto 14.6 deve essere inviata dagli Atleti, ai fini della valida manifestazione della volontà contraria, alla Società ed al Comitato Regionale di appartenenza della stessa a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione.

14.8 La Società può in ogni momento rinunciare al diritto di cui al precedente punto 14.5 con effetto a partire da stagione sportiva successiva a quella nella quale si è già proceduto al tesseramento, mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società da consegnarsi all'atleta interessato. Tale comunicazione – ai fini della sua opponibilità in caso di contenzioso dinanzi agli Organi di giustizia competenti in materia di tesseramento- deve essere depositata, a cura della parte più diligente, entro il

termine della stagione sportiva nella quale è stata rilasciata presso il Comitato Regionale competente mediante qualunque mezzo che dia prova della data di ricezione.

14.9 Il tesseramento degli Atleti in favore della Società scade allo spirare della stagione sportiva per la quale è intervenuto nei seguenti casi;

a) atleti comunque tesserati per la prima volta;

b) atleti tesserati sino alla prima stagione della categoria "Ragazzi".

14.10 Le Società possono richiedere il tesseramento od il rinnovo del tesseramento degli Atleti nel rispetto dei seguenti termini:

- dal 1 settembre in poi di ogni stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal 1° Ottobre successivo, per gli Atleti tesserati per la prima volta con esclusione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali;
- dal 1 settembre di ogni stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal 1° Ottobre successivo, al successivo 31 gennaio di ogni stagione sportiva per gli Atleti già in precedenza tesserati ad eccezione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali;
- dal 1 Febbraio in poi di ogni stagione sportiva per gli Atleti già in precedenza tesserati il cui tesseramento non sia stato rinnovato entro il termine del 31 Gennaio dalla Società titolare del diritto al rinnovo con conseguente stato di libertà di tesseramento, ad eccezione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali.

14.11 In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata in base alla procedura di cui al precedente punto 14.7, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire una indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della Società, in base ai parametri di cui al successivo punto 14.17, da corrispondere a cura della società interessata al nuovo tesseramento. Il calcolo dell'indennità –salvo se espressamente rinunciata- deve essere notificato dalla Società di precedente appartenenza all'atleta interessato entro il termine del 31 luglio del suo ultimo anno di tesseramento. In caso di inattività della Società entro il predetto termine, il calcolo della indennità di preparazione e' effettuato dagli Uffici della F.I.N. Nazionale, su istanza dell'atleta interessato e/o della nuova Società che intende tesserarlo.

14.12 Qualora l'atleta nell'arco delle otto stagioni agonistiche abbia svolto attività in più di una disciplina federale, ai fini della determinazione dell'indennità di preparazione si terrà conto dell'attività prevalente, ovvero quella in cui l'atleta abbia conseguito i migliori risultati in termini assoluti.

14.13 Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la società di precedente appartenenza, ove ancora affiliata, deve depositare presso il Comitato Regionale territorialmente competente l'apposita dichiarazione, da redigersi su apposito modulo federale contenente la dichiarazione di intervenuto assolvimento in suo favore dell'obbligo di corresponsione da parte di nuova società dell'indennità di preparazione, o di rinuncia alla stessa; tale modulo recante le dichiarazioni di cui sopra viene inoltrato dal Comitato Regionale all'Ufficio Tesseramenti presso la Sede Nazionale della Federazione.

14.14 Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la nuova società richiedente deve inoltrare alla Federazione -Sede Nazionale- copia conforme del modulo federale recante le dichiarazioni della società di precedente appartenenza di cui al precedente punto 14.13 da allegare alla richiesta di nuovo tesseramento dell'atleta.

14.15 In caso di inattività della società di precedente appartenenza ancora affiliata rispetto agli adempimenti di cui al precedente punto 14.13, la Società che intende richiedere il tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata può liberarsi dell'obbligo di pagamento della indennità mediante versamento della stessa su conto corrente bancario della Federazione, la quale rilascia idonea certificazione. I depositi non richiesti dalle società di precedente appartenenza entro il termine del 30 settembre della stagione agonistica in cui si verifica il tesseramento dell'atleta, vengono acquisiti dalla Federazione con l'obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali.

14.16 Le previsioni contenute nella lettera b) del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di un atleta non tesserato entro il termine ultimo del 31 gennaio della stagione agonistica per la quale ha ottenuto la cessazione del vincolo ovvero all'atto del tesseramento da parte della nuova Società anche se intervenuto nella/e stagione/i susseguente/i.

14.17 La determinazione della misura delle indennità di preparazione da corrispondere è stabilita nella Normativa Generale anche in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive; dette indennità devono tenere conto dei criteri quali, in via esemplificativa e principale ma non a carattere esaustivo, la presenza nelle squadre Nazionali, i risultati sportivi conseguiti in Campionati internazionali, la partecipazione alle Manifestazioni di Alto Livello.

C) Disciplina del doppio Tesseramento civile/militare:

14.18 E' consentito, limitatamente alle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto di Fondo e Nuoto Salvamento, agli atleti gia' tesserati per Società civili, il doppio

tesseramento per un gruppo sportivo militare sia in caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso.

14.19 Il tesseramento militare può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica ma, qualora perfezionato oltre il 31 gennaio, non consente l'utilizzo da parte del Gruppo Sportivo militare dell'atleta nelle staffette in occasione dei Campionati nazionali o Regionali.

14.20 Il mancato rinnovo del tesseramento nei termini previsti dal Regolamento da parte della Società civile di un atleta in stato di doppio tesseramento civile-militare, comporta la perdita del diritto di tesseramento da parte della Società civile e i mantenimento del solo tesseramento esclusivamente per la società militare, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.21.

14.21 L'Atleta per il quale è cessato lo stato di doppio tesseramento civile/militare ha possibilità di richiedere un nuovo tesseramento con una Società civile nei limiti e con le modalità stabilite dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti. Le modalità di attribuzione dei punteggi per gli atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare sono indicate nei Regolamenti tecnici dei settori.

D) Disciplina dei prestiti:

14.22 E' consentito ad una Società la potestà di autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli, a condizione che gli stessi non siano già stati utilizzati per attività federale nella medesima stagione, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra società affiliata denominato "PRESTITO", con le modalità previste dalla Normativa Generale e dai Regolamenti dei singoli Campionati federali.

14.23 Limitatamente al settore pallanuoto, è consentito il "doppio tesseramento", a favore delle attività dei vivai delle Società, denominato "TESSERAMENTO ALTERNATIVO", con le modalità stabilite nei regolamenti dei Campionati di Pallanuoto.

E) Categorie di tesseramento:

14.24 In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto gli atleti sono tesserati alla F.I.N. per categorie agonistiche, in base all'età e per specialità, indicate nella Normativa Generale, in conformità ai Regolamenti Tecnici di settore e alla legislazione riguardante l'età minima di accesso per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Art.15 – Tesseramenti atleti non italiani

15.1 In relazione a quanto previsto nell'art.5, comma 4, dello Statuto, il tesseramento degli atleti non italiani è attuato, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo.

15.2 I Regolamenti dei settori sportivi garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della Federazione, presso le società sportive affiliate.

15.3 I regolamenti dei settori sportivi, in relazione alla peculiarità delle singole discipline, contengono le disposizioni riguardanti le modalità di partecipazione alle manifestazioni di atleti non italiani al fine di garantire sia il diritto di partecipazione alle attività sportive che la salvaguardia dei vivai necessari alla formazione delle squadre nazionali, in attuazione ai programmi di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del C. N. CONI n.1276 del 25 luglio 2004.

15.4. L'atleta non italiano che abbia svolto la propria formazione tecnico agonistica nei vivai italiani, intendendosi per tali attività continuativa svolta presso società sportive affiliate per almeno 3 stagioni agonistiche consecutive, è considerato a tutti gli effetti sportivo italiano, fermo retando le eventuali limitazioni derivanti dalle norme statuali relative ai cittadini extra-comunitari nonché il rispetto dalle normative della Federazione Internazionale per quanto attiene il l'utilizzo nelle Squadre Nazionali della Federazione.

15.5 Per gli atleti non comunitari, il tesseramento e la partecipazione alla attività sportiva è subordinato al rispetto delle norme relative al permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Art. 16 – Trasferimenti

16.1 Precedentemente allo spirare del diritto delle Società di cui al precedente art. 14.5 gli Atleti possono richiedere alla Società il nulla-osta per il tesseramento in favore di Società diversa.

16.2 L'Atleta interessato deve presentare alla Società di appartenenza la richiesta di cui al precedente punto 16.1 utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla Normativa Generale e disponibile anche sul sito della Federazione.

16.3 La richiesta di nulla-osta deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e alla Segreteria Generale della Federazione nel periodo indicato dalla Normativa Generale.

16.4 La Società, entro l'ulteriore termine previsto dalla Normativa Generale, invia a mezzo raccomandata a/r all'atleta interessato e alla Federazione la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta utilizzando esclusivamente la modulistica di cui al precedente art. 16.2.

16.5 Il mancato inoltro da parte della Società della comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 16.4, equivale ad espressione di silenzio-rifiuto del nulla-osta richiesto.

16.6 La Federazione, decorso il termine assegnato alla Società di cui al precedente punto 16.4, provvede a comunicare all'Atleta interessato, alla Società di appartenenza e al Comitato regionale competente l'esito della richiesta di nulla osta a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione.

16.7 La parte interessata può proporre ricorso, avverso l'intervenuta concessione del nulla-osta o rifiuto del medesimo, alla Seconda Sezione del Tribunale Federale entro cinque giorni dalla data di notifica della comunicazione di cui al precedente punto 16.6.

16.8 L' Atleta, se non concesso dalla Società, ha il diritto di richiedere alla Seconda Sezione del Tribunale Federale il nulla-osta nel rispetto delle procedure di cui al precedente punto 16.1 e rifiutato dalla Società di appartenenza nei seguenti casi:

a. Atleti che risultino componenti od a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi, variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di residenza;
b. Atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi mediante inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario;
c. Società che abbiano manifestato la volontà di non proseguire l'attività in una o più discipline sportive nel quale gli Atleti richiedenti abbiano svolto attività sportiva nell'ultima stagione sportiva;
d. Oggettive rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale, indipendenti dalla volontà dell'Atleta, che non consentano la normale prosecuzione dell'attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza;
e. Altre ragioni che l'Atleta ritiene determinino a suo favore il diritto all'ottenimento del nulla-osta rifiutato.

16.9 Il ricorso dell'Atleta alla Seconda Sezione del Tribunale Federale per le ragioni di cui al precedente punto 16.8 lettere a, b, c è irricevibile qualora l'Atleta non abbia preventivamente esperito la procedura di cui al precedente punto 16.1 mentre non sussistono termini per i ricorsi presentati in riferimento alle motivazioni di cui allo stesso punto 16.8 alle lettere d. ed e.

16.10 Gli Atleti che abbiano attenuto dalla Società il nulla-osta per il trasferimento ad altra Società per uno dei casi sub a) e b) di cui al precedente comma 8 possono tesserarsi esclusivamente per Società diversa con sede nella Provincia di nuova residenza o trasferimento.

Art. 17 - Doveri degli atleti

17.1 L'Atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della Federazione e della società di sua appartenenza e le norme che li integrano, assumendo altresì l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali, per le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, le società affiliate, per i loro Dirigenti ed Atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche.

17.2 In particolare, inoltre, l'Atleta assume l'obbligo di :

a. accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta;
b. accettare ed eseguire, prontamente e correttamente, tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara;
c. tenere una condotta morale ineccepibile;
d. presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dalla propria Società (per competizioni nelle quali difende i colori sociali) oppure dai competenti Organi federali (in rapporto alla formazione od alla preparazione di squadre rappresentative nazionali o regionali) e segnalare tempestivamente la propria eventuale assenza; tale assenza può essere giustificata solamente se dovuta a seri e validi motivi;
e. attenersi ai doveri previsti dal Regolamento degli Atleti Azzurri e delle Squadre Nazionali.

CAPO V
DIRIGENTI, TECNICI, UFFICIALI DI GARA ED ADDETTI ORGANIZZATIVI DI EVENTI

Art. 18 - Dirigenti Federali

18.1 Sono Dirigenti Federali tutti coloro che, per elezione o nomina, ricoprono cariche o incarichi federali inerenti all'attività centrale o periferica della Federazione.

18.2 I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta.

18.3 I Dirigenti Federali al momento dell'elezione o della nomina, ulteriormente all'assunzione dei doveri ed obblighi di cui al precedente art. 12, assumono i seguenti doveri:

a. di espletare il mandato o svolgere l'incarico, in caso di dimissioni o decadenza, sino al momento della loro effettiva sostituzione;
b. di non divulgare notizie comunque assunte nell'ambito del mandato assunto o dell'incarico svolto.

Art. 19 - Dirigenti Sociali

19.1 Sono Dirigenti Sociali i componenti del Consiglio Direttivo delle Società affiliate, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati negli atti depositati dalle Società ai fini dell'appartenenza alla Federazione sempre che debitamente tesserati alla Federazione.

19.2 I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda della Società di appartenenza alla Federazione fino alla comunicazione alla Federazione di cessazione della loro carica od alla cessazione di appartenenza alla Federazione della loro Società.

Art. 20 – Tecnici

20.1 Ai fini della partecipazione alla attività sportiva un Tecnico può essere tesserato soltanto per una Società anche per quanto riguarda ruoli diversi ma compatibili.

20.2 In deroga a quanto stabilito al precedente punto 20.1 è ammesso il contemporaneo tesseramento Tecnico/Atleta per le seguenti fattispecie:

a. Tecnici con la qualifica di Istruttore, anche se praticanti attività di tirocinio, i quali possono essere tesserati come Atleti in tutte le discipline, anche per Società diversa da quella per la quale sono tesserati come Tecnici;
b. Tecnici del settore pallanuoto, anche con qualifica superiore a quella di istruttore, i quali possono essere tesserati come Atleti solamente per la medesima Società per la quale sono tesserati come Tecnici;
c. Atleti partecipanti ai Campionati nazionali di Pallanuoto, in possesso della qualifica di Tecnico, possono richiedere il tesseramento secondario in qualità di Tecnico per altra Società della medesima Regione, con possibilità di esercitare attività di Tecnico solo limitatamente al settore delle squadre giovanili di pallanuoto, a condizione che venga tesserato da Società che non partecipi, con la Squadra maggiore, al medesimo Campionato nel quale l'interessato milita come Atleta;
d. i Tecnici possono richiedere il tesseramento in qualità di Dirigenti per altra Società nel caso che quest'ultima non partecipi con i propri Atleti ai medesimi campionati ai quali è partecipante la Società presso la quale opera nella qualità di Tecnico

Art. 21- Ufficiali di Gara

21.1 Sono Ufficiali di Gara i soggetti che hanno acquisito tale qualifica secondo quanto stabilito dal Regolamento degli Ufficiali di Gara, che ne disciplina anche l'inquadramento e l'attività.

21.2 Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento nel Gruppo Ufficiale di Gara.

Art. 22 - Tesseramento – Tessere personali

22.1 Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti sociali, gli Ufficiali di Gara e i Tecnici devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e

qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla Federazione con la specificazione, per i dirigenti e Tecnici sociali, della Società di appartenenza.

Art. 23 – Incompatibilità

23.1 Le incompatibilità sono quelle previste all'art. 26 dello Statuto e dal presente Regolamento.

23.2 I Dirigenti sociali possono ricoprire la carica in una sola Società appartenente alla Federazione.

23.3 I Dirigenti Federali, i Tecnici, fermo quanto stabilito dal precedente articolo 20.2, e gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti e viceversa.

TITOLO II
GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE
CAPO I
DELLE ASSEMBLEE

Art. 24 - Convocazione

24.1 L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere convocata entro il termine stabilito dall'art. 11.12 dello Statuto.

24.2 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini stabiliti dall'art. 10.1 e 10.2 dello Statuto.

24.3 La delibera di convocazione delle Assemblee della Federazione è di competenza del Consiglio Federale.

24.4 Gli adempimenti relativi alla convocazione delle Assemblee della Federazione sono di competenza del Presidente che, a tal fine, si avvale della Segreteria Generale.

24.5 La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo avviso pubblico sul sito federale almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua celebrazione, con invio in pari data alle Società aventi diritto a parteciparvi di copia della convocazione via mail all'indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione;

24.6 La Segreteria Generale provvede, in pari data alla pubblicazione sul sito Federale della convocazione di cui al precedente punto 24.5, ad inviare a tutte le Società affiliate specifico avviso a mezzo posta ufficiale al loro domicilio ufficiale.

24.7 La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di celebrazione della Assemblea, nonché l'elenco dei punti posti all'ordine del giorno.

24.8 Almeno dieci giorni prima della data di celebrazione della Assemblea deve essere pubblicato sul sito federale ed inviato in pari data a mezzo posta elettronica alle Società aventi diritto a parteciparvi all'indirizzo segnalato in sede di affiliazione/riaffiliazione:

a. l'elenco delle Società aventi diritto al voto raggruppate nelle categorie di cui all'art. 11 dello Statuto con indicazione del numero di voti a ciascuna attribuito;
b. il programma dei lavori assembleari;
c. in caso di Assemblea elettiva, l'elenco nominativo dei candidati alla carica di Presidente, alla carica di Consigliere Federale, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
e. in caso di Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, il testo a fronte dell'articolato vigente con le correlate proposte di modifica.

24.9 Entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito federale dell'elenco di cui al precedente articolo 24.8 lettera a), gli affiliati possono proporre ricorso avverso l'omessa od errata attribuzione dei voti, con istanza indirizzata al Presidente da inviare via telefax o posta elettronica, esclusivamente ai recapiti indicati nell'atto di convocazione, contenente l'enunciazione dei motivi addotti a sostegno e sottoscritto dal soggetto avente diritto o da chi legittimato a sostituirlo.

24.10 Le decisioni del Presidente sulle istanze di cui al precedente punto 24.9 sono comunicate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica prima dello svolgimento della Assemblea.

Art. 25 - Costituzione

25.1 Hanno diritto di partecipazione alla Assemblea con diritto di voto i soggetti di cui all'art. 8.1 dello Statuto che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 11.1 a) e g) ed 11.2 dello Statuto.

25.2 Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee senza diritto di voto e con la sola facoltà di intervento i soggetti di cui all'art. 11.1 a) dello Statuto che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11.2 dello Statuto, nonché i soggetti di cui all'art. 11.1 b), c), d), e) ed f) dello Statuto.

25.3 Possono assistere alle Assemblee :

- i rappresentanti designati dal C.O.N.I.;
- I Dirigenti centrali o Tecnici del C.I.O., della F.I.N.A. della L.E.N., della I.L.S.N. in carica;
- I Dirigenti Federali centrali in carica;
- I Presidenti o i Delegati dei Comitati Regionali F.I.N.;
- I decorati di Medaglia Olimpica per gare di nuoto, tuffi, pallanuoto e sincronizzato nonché i decorati con medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di nuoto per salvamento;
- Gli Ufficiali di Gara iscritti nel "ruolo d'onore";
- I giornalisti accreditati.

Art. 26 - Soggetti aventi diritto al voto

26.1 Le Società affiliate aventi diritto al voto sono individuate e suddivise sulla base di quanto specificato nei commi 2, 3, e 4 dell'art. 11 dello Statuto.

26.2 Per l'individuazione dei rappresentanti degli atleti e tecnici di nazionalità italiana ogni società affiliata procede, in occasione della convocazione dell'Assemblea, alla indizione di apposite elezioni sociali riservate ai propri tesserati nelle categorie degli atleti e dei tecnici da svolgersi fino al quinto giorno precedente a quello fissato per la celebrazione dell'Assemblea.

26.3 Possono partecipare alle elezioni sociali, con egual diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli atleti e i tecnici in regola con il tesseramento all'atto delle votazioni e purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

26.4 L'elezione dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle Società affiliate per la nomina dei Consiglieri Federali per le rispettive categorie è valida qualsiasi sia stata la partecipazione al voto in ciascuna delle categorie. Delle votazioni deve redigersi apposito verbale da conservarsi a cura della Società.

Art. 27 - Candidature alle cariche elettive

27.1 Sono candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 dello Statuto, abbiano depositato o comunque fatto pervenire in originale presso la Segreteria Federale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva la propria candidatura, ed entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la medesima celebrazione la documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti.

27.2 Non è consentita la presentazione di più candidature per la partecipazione all'elezione a cariche diverse.

27.3 I candidati alle elezioni per le cariche elettive della Federazione hanno diritto di partecipazione alla Assemblea Elettiva nella quale concorrono.

27.4 Ove si riscontrasse l'inammissibilità di un candidato, la Segreteria federale lo comunica immediatamente all'interessato, il quale potrà ricorrere tramite fax alla Corte federale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito federale. La Corte si pronuncia inappellabilmente entro il termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria emana Comunicato Ufficiale del nuovo elenco dei candidati, pubblicato sul sito federale.

Art. 28 - Poteri – Deleghe

28.1 Al fine della partecipazione alla Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a registrare la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri.

28.2 Per la registrazione di cui al precedente punto 28.1 le Società devono presentare alla Commissione verifica Poteri:

a) Il modello "Delega" riservato al Presidente della Società o suo delegato;
b) Il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;
c) Il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici.

Le Deleghe e Attestazioni sono prodotte dal sistema informatico federale al quale le Società interessata accedono collegandosi ad area riservata dell'intranet federale.

28.3 Ai fini della registrazione della presenza, i soggetti aventi diritto devono presentarsi personalmente alla Commissione Verifica Poteri depositando, quale unico documento valido, il modello di cui al precedente punto 28.2 dal quale risulti il diritto di voto.

28.4 Successivamente alla registrazione da parte della Commissione Verifica Poteri, non è ammessa alcuna modificazione della registrazione stessa.

28.5 Qualunque contestazione in ordine alla registrazione o mancata registrazione di soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea, è di esclusiva competenza della Commissione Verifica Poteri che decide inappellabilmente prima dell'inizio dei lavori della Assemblea, ed in ogni caso immediatamente.

28.6 Nelle Assemblee Nazionali sono ammesse deleghe nei limiti stabiliti dall'art.11 punto 8, 9, 10 e 11 dello Statuto federale.

Art. 29 - Direzione dell'Assemblea

29.1 I lavori della Assemblea della Federazione sono presieduti da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da una Commissione Verifica Poteri e da una Commissione Scrutinio.

29.2 Il Presidente della Assemblea è nominato dalla Assemblea con voto palese, anche su proposta del Presidente che assume la presidenza provvisoria preliminarmente all'apertura dei lavori.

29.3 Il Segretario della Assemblea è il Segretario Generale della Federazione assistito, ove previsto, dal Notaio il quale – se presente - provvede alla redazione del verbale.

29.4 La Commissione Verifica dei Poteri, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio.

29.5 La Commissione Scrutinio, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio.

29.6 L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, può procedere alla nomina, con voto palese, di un vice-Presidente della Assemblea che sostituisce il Presidente della Assemblea in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 30 - Il Presidente della Assemblea

30.1 Il Presidente della Assemblea svolge le funzioni di direzione dei lavori della Assemblea, ne disciplina i tempi, ne proclama i risultati ed ha autorità su ogni questione attinente le modalità operative di svolgimento della Assemblea stessa.

30.2 Il Vice-Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di impedimento momentaneo.

Art. 31 - Il Segretario della Assemblea

31.1 Il Segretario della Assemblea redige il verbale della Assemblea da sottoscriversi da parte del Presidente della Assemblea e del Segretario stesso, salvo sia prevista la presenza di un Notaio.

31.2 Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.

Art. 32 - Commissione Verifica Poteri

32.1 La Commissione Verifica Poteri si insedia nel luogo di celebrazione della Assemblea almeno dodici ore prima dell'orario fissato.

32.2 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche sul diritto di partecipazione alla Assemblea dei soggetti presenti, con facoltà di accertarne identità e qualifica.

32.3 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento anche su richiesta del Presidente della Assemblea, verifiche sul numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.

32.4 La Commissione Verifica Poteri è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea il numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.

32.5 La Commissione Verifica Poteri è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

32.6 Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.

32.7 La Commissione Verifica Poteri si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di apposita segreteria interna costituita dal Segretario Generale avvalendosi, per quanto possibile, di personale federale.

Art. 33 - Commissione Scrutinio

33.1 La Commissione Scrutinio ha il compito di svolgere le operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei risultati, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati atti a consentire, in caso di necessità o richiesta, di procedere allo scrutinio manuale dei voti.

33.2 La Commissione Scrutinio è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea la registrazione dei risultati di voto.

33.3 La Commissione Scrutinio è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

33.4 Non possono far parte della Commissione Scrutinio il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.

Art. 34 - Integrazione ordine del giorno

34.1 I soggetti di cui all'art. 11.13 dello Statuto possono richiedere al Consiglio l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della Assemblea almeno venti giorni prima della data di celebrazione della stessa, inoltrando la richiesta alla Segreteria federale.

34.2 In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Federale di accettazione della richiesta entro il termine di successivi giorni dieci, la stessa si intende non accolta.

34.3 In caso di accoglimento della richiesta, o nei casi di cui all'art. 11.14 dello Statuto, l'ordine del giorno, così come integrato, deve essere tempestivamente inoltrato a cura del Presidente ai soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea.

Art. 35 - Modalità di discussione dell'ordine del giorno

35.1 I soggetti aventi diritto di partecipazione alla Assemblea possono richiedere al Presidente della Assemblea di:

a. eseguire interventi nella discussione su uno o più punti all'ordine del giorno formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea anticipatamente all'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno;
b. presentare proposte di mozioni o raccomandazioni relative allo svolgimento dei lavori da sottoporre a votazione della Assemblea formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea.

35.2 Il Presidente della Assemblea autorizza gli interventi e stabilisce la durata massima degli stessi, da intendersi limitati ad un solo intervento per ciascun richiedente sul medesimo punto all'ordine del giorno.

35.3 E' facoltà del Presidente, dei membri del Consiglio Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di eseguire interventi ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

35.4 Il Presidente della Assemblea decide in merito all'ammissibilità delle proposte di mozioni o raccomandazioni da sottoporre a votazione.

Art. 36 – Votazioni

36.1 Salvo quanto previsto dall'art. 11.18 dello Statuto, le votazioni in Assemblea vengono effettuate con voto palese mediante appello nominale seguendo l'ordine di registrazione degli aventi diritto eseguito dalla Commissione Verifica Poteri.

36.2 Il Presidente della Assemblea ha facoltà di far eseguire le operazioni di voto, sempre in modo palese, mediante esercizio contestuale del diritto per alzata di mano.

36.3 Le votazioni per le cariche elettive avvengono con le modalità di cui all'art. 11.18 dello Statuto. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso. E' consentito il ricorso al voto attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici atti a consentire la massima trasparenza e la possibilità di successiva verifica del regolare esercizio del diritto di voto.

36.4 La votazione per l'elezione del Presidente si effettua separatamente dalle altre votazioni per le cariche elettive.

36.5 Le votazioni alle altre cariche elettive, da eseguirsi dopo la proclamazione dei risultati della votazione alla carica di Presidente, possono essere effettuate anche congiuntamente.

Art. 37 - Inscindibilità del voto

37.1 L'esercizio del diritto di voto plurimo, in qualunque modalità di sua espressione, è inscindibile.

Art. 38 - Ricorsi avverso deliberazioni assembleari

38.1 I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale, contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto o ai Regolamenti della Federazione, possono essere proposti alla Seconda Sezione del Tribunale Federale da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato.

38.2 I ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale proposti da soggetti presenti ai lavori assembleari devono essere preceduti da preannuncio da presentarsi prima della conclusione della stessa, in forma scritta e succintamente motivata, da depositare dal medesimo reclamante al Presidente o al Segretario dell'Assemblea, i quali provvedono a rilasciare apposita attestazione di presentazione.

38.3 Il ricorso deve essere depositato, salvo quanto previsto dal precedente articolo 38.2, presso la segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno

dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.

38.4 Il ricorso deve contenere, a pena di irricevibilità:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi.

CAPO II
GLI ORGANI CENTRALI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art. 39 - Il Presidente

39.1 Il Presidente ha le attribuzioni e i compiti stabiliti dall'art. 12 dello Statuto.

39.2 Il Presidente, per la carica, ha domicilio presso la sede nazionale della Federazione.

Art. 40 - Il Consiglio Federale

40.1 Il Consiglio è composto dai membri stabiliti dall'art. 13.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art.16 dello Statuto.

40.2 La sede del Consiglio è presso la sede nazionale della Federazione.

40.3 Il Consiglio si riunisce nella sua sede od in luogo diverso, anche all'estero, a seguito di convocazione del Presidente da inoltrarsi a cura della Segreteria Federale almeno cinque giorni prima della riunione, ridotto a due in caso di urgenza.

40.4 L'avviso di convocazione, da inoltrarsi con qualunque modalità che faccia fede della tempestività dell'inoltro, deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno della discussione.

40.5 Il Consiglio assume le deliberazioni con le maggioranze stabilite dall'art. 13.8 dello Statuto e le votazioni vengono eseguite secondo le modalità indicate dal Presidente.

40.6 Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.

40.7 Delle riunioni del Consiglio Federale viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario Generale od, in caso di suo impedimento, da dipendente designato dal

Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.

40.8 Per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione, può essere proposto ricorso alla Seconda Sezione del Tribunale Federale da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o da un componente del Collegio dei Revisori dei conti, da proporre nei termini e con le modalità previste dall'art. 69 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 41 - Il Consiglio di Presidenza

41.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dai membri stabiliti dall'art. 17.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 17.3 e 17.4 dello Statuto.

41.2 La sede del Consiglio di Presidenza è presso la sede nazionale della Federazione.

41.3 Il Consiglio di Presidenza si riunisce nella sua sede od in luogo diverso, anche all'estero, a seguito di convocazione del Presidente da inoltrarsi a cura della Segreteria Federale almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di urgenza.

41.4 L'avviso di convocazione, da inoltrarsi con qualsiasi modalità che faccia fede della tempestività dell'inoltro, deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno della discussione.

41.5 Il Consiglio di Presidenza assume le deliberazioni con le maggioranze stabilite dall'art. 17.6 dello Statuto e le votazioni vengono eseguite secondo le modalità indicate dal Presidente.

41.6 Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono immediatamente esecutive.

41.7 Delle riunioni del Consiglio di Presidenza viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario Generale od, in caso di suo impedimento, da dipendente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Presidenza nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.

41.8 La previsione di cui al precedente art. 4.08 trova applicazione anche in riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.

Art. 42 – Il Segretario Generale

42.1 Il Segretario Generale regge gli Uffici che compongono la Segreteria Federale agendo nell'autonomia conferitagli al momento della nomina, con le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 19 dello Statuto.

42.2 Il Segretario Generale sovraintende alla cura della gestione delle attività della Federazione sulla base delle indicazioni del Presidente Federale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Federale ai quali riferisce e risponde del proprio operato.

42.3 Il Consiglio può conferire, ai sensi dell'art.19, comma 5, lettera b) dello Statuto, formali deleghe per la cura e gestione di singole attività.

Art. 43 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

43.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dai membri stabiliti dall'art. 18.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 18.3, e 18.7 dello Statuto.

43.2 Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei membri.

43.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale trasmette al Presidente ed al Segretario Generale copia del verbale delle riunioni previste dall'18.7 dello Statuto.

43.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale redige relazione al Bilancio annuale della Federazione predisposto dal Segretario generale, da inoltrarsi al Consiglio Federale; la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale fa fede sull'esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni.

CAPO II
Gli Organi del sistema della Giustizia Federale

Art. 44 – Giustizia Federale

44.1 Costituiscono il sistema della Giustizia Federale i seguenti Organi:
- La Commissione Federale di Garanzia;
- Il Giudice Arbitro;
- Il Giudice Sportivo Nazionale;
- Il Giudice Sportivo Regionale;
- La Corte Sportiva di Appello;
- Il Tribunale federale;
- La Corte Federale di Appello;
- Il Procuratore federale.

44.2 Gli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (con la sola esclusione dei Giudici Sportivi), con mandato irrevocabile se non per giusta causa.

44.3 I principi generali che ispirano l'attività di giustizia federale, la costituzione e le competenze dei singoli Organi, i requisiti per ricoprire le cariche e la durata massima delle stesse, sono indicati all'art. 27 dello Statuto.

44.4 La Commissione di Garanzia, tra le altre funzioni, è competente ad adottare nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile senza necessità, in tale ultimo caso, del preventivo richiamo.

44.5 Lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli Organi di giustizia è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.

TITOLO III
GLI ORGANI PERIFERICI E CONSULTIVI DELLA FEDERAZIONE
CAPO I
ORGANI PERIFERICI

Art. 45 - Comitati o Delegati Regionali

45.1 I Comitati o Delegati Regionali sono istituiti ed hanno sede secondo quanto previsto dall'art. 20.1 e 20.2 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Regione di appartenenza.

45.2 Le attribuzioni dei Comitati o Delegati Regionali sono:

a. operare secondo gli indirizzi generali e le indicazioni del Consiglio Federale amministrando le risorse assegnate e quelle comunque derivanti dalle attività svolte sulla base dei programmi sottoposti al Consiglio Federale all'inizio di ciascun esercizio;
b. comunicare con tempestività al Consiglio Federale ogni notizia od elemento che possa determinare una significativa variazione dei dati di bilancio previsionale di esercizio;
c. compilare il calendario delle manifestazioni regionali;
d. provvedere ad istruire ed inoltrare al Consiglio federale le domande di affiliazione delle Società curando la tenuta dei relativi elenchi;
e. curare gli adempimenti di tesseramento dei Dirigenti e degli Atleti appartenenti alle Società della Regione curando la tenuta dei relativi elenchi;
f. approvare le gare di competenza regionale ed omologarne i risultati;
g. omologare i primati regionali e tenerne aggiornati i relativi albi;
h. indire, organizzare e svolgere le manifestazioni agonistiche federali di competenza regionale e organizzare, su mandato degli Organi Centrali, eventuali manifestazioni agonistiche federali a carattere nazionale o internazionale;
i. conservare il materiale in consegna, sia esso composto da arredamento d'ufficio o materiale sportivo, inviando annualmente alla Federazione il relativo inventario;
j. coordinare l'attività delle Delegazioni Provinciali e dei Fiduciari locali;

k. dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Presidenza di tutta la propria attività fornendogli altresì le relazioni riassuntive con la periodicità fissata dal Consiglio Federale;

45.3 I Comitati Regionali sono composti dai membri stabiliti dall'art. 20.4 dello Statuto.

45.4 I Comitati sono convocati dal Presidente o dal Vice Presidente che li presiedono, anche a seguito di motivata richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.

45.5 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato.

45.6 Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

45.7 Il componente che risulti assente senza valida giustificazione per tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dal Presidente del Comitato.

45.8 Delle riunioni dei Comitati viene redatto, in via sintetica, bozza del verbale da parte del Segretario od, in caso di suo impedimento, da componente designato dal Segretario stesso; la bozza del verbale viene sottoposto all'approvazione del Comitato nella sua successiva riunione ed inserito al primo punto all'ordine del giorno.

45.9 Presso la sede dei Comitati Regionali opera il Giudice Sportivo Regionale, ed uno o più sostituti, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale.

45.10 Il Giudice Sportivo Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.

45.11 Le competenze del Giudice Sportivo Regionale, i requisiti per ricoprire la carica e la durata massima della stessa, sono indicati all'art. 27 dello Statuto.

Art. 46 - Assemblee Regionali

46.1 L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale periferico ed è costituita dai Presidenti delle Società affiliate con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché regolarmente tesserati alla Federazione nonché dai delegati di tecnici ed atleti.

46.2 L'Assemblea Regionale ordinaria è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall'art. 20.11 dello Statuto.

46.3 L'Assemblea Regionale straordinaria è indetta dal Comitato Regionale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato

nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti ovvero dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di Società; la stessa è convocata dal Presidente.

46.4 L'Assemblea Regionale elettiva è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine fissato dall'art. 20.12 dello Statuto.

46.5 L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto i quali esprimano, direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.

46.6 Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nei limiti dell'art.11.10 dello Statuto.

46.7 I componenti il Comitato Regionale, compreso il Presidente, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

46.8 L'Assemblea Regionale ordinaria, straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.

46.9 Le modalità di convocazione, celebrazione e impugnazione dell'Assemblea Regionale sono regolate, per quanto compatibili, dalle procedure previste nel presente Regolamento per l'Assemblea Nazionale Federale.

Art. 47 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

47.1 Al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 21.3 dello Statuto.

47.2 Le riunioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei membri.

47.3 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti trasmette al Presidente del Comitato ed al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale copia del verbale delle proprie riunioni e delle ispezioni eseguite.

47.4 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti redige relazione al Bilancio annuale del Comitato predisposto dal Comitato da inoltrarsi alle Società aventi diritto a partecipare all'Assemblea Regionale ordinaria; la relazione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti fa fede sull'esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi del Comitato e delle relative operazioni.

Art. 48 - Comitati Provinciali e Delegati Provinciali

48.1 I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali sono istituiti e nominati secondo quanto previsto dall'art. 22.1 e 22.7 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio della Provincia di appartenenza.

48.2 I Comitati Provinciali ed i Delegati Provinciali hanno le attribuzioni ed i compiti di massima che, nell'ambito regionale, hanno i Comitati Regionali dai quali direttamente dipendono, salvo quanto previsto dal successivo art. 48.3 e 48.4.

48.3 Ai Comitati Provinciale di Trento e di Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile in conformità all'art. art. 22, comma 9) dello Statuto.

48.4 Presso la sede dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano opera il Giudice Sportivo, ed uno o più sostituti, nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Provinciale, che assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere provinciale o locale; per il Giudice Sportivo provinciale trovano applicazione le norme in materia di requisiti e durata della carica previsti per il Giudice Sportivo regionale.

48.5 L'Assemblea Provinciale straordinaria è indetta dal Comitato Provinciale qualora lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Comitato nonché quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti; la stessa è convocata dal Presidente.

48.6 L'Assemblea Provinciale elettiva è indetta dal Comitato Provinciale e convocata dal Presidente e deve celebrarsi entro il termine del 30 aprile successivo ai Giochi Olimpici estivi.

48.7 L'Assemblea Provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto i quali esprimano, direttamente o per delega, non meno dei tre quinti dei voti complessivi e, in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, ad eccezione delle sole assemblee elettive per la validità delle quali occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.

48.8 Ogni partecipante con diritto di voto può essere portatore, oltre la propria, di una sola delega di altra Società.

48.9 Il Presidente del Comitato Provinciale nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

48.10 L'Assemblea Provinciale straordinaria ed elettiva delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti espressi.

48.11 Le modalità di convocazione, celebrazione e impugnazione dell'Assemblea Provinciale sono regolate, per quanto compatibili, dalle procedure previste nel presente Regolamento per l'Assemblea Nazionale Federale.

Art. 49 - Fiduciari Locali

49.1 I Fiduciari Locali sono nominati secondo quanto previsto dall'art. 23.1 dello Statuto ed hanno competenza sul territorio del Comune di appartenenza.

49.2 I Fiduciari Locali hanno le attribuzioni ed i compiti loro assegnati dai Comitati Regionali nonché se istituiti o nominati dai Comitati Provinciali o dai Delegati Provinciali dai quali direttamente dipendono.

CAPO II
ORGANI CONSULTIVI

Art. 50 - Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

50.1 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composto dai membri stabiliti dall'art. 24.1 dello Statuto ed ha le attribuzioni e i compiti previsti dall'art. 24.2 dello Statuto.

50.2 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali può nominare un Coordinatore al fine di agevolare i propri lavori e potrà ricevere delega dalla stessa Consulta al fine di avanzare argomenti, proposte ed istanze da sottoporre all'esame della Federazione.

Art. 51 - Commissioni Federali

51.1 Le Commissioni istituite dal Consiglio ai sensi dell'art. 16.1 lett. f) dello Statuto trasmettono al Presidente ed al Segretario Generale copia del documento conclusivo dei propri lavori.

TITOLO IV
SETTORI CENTRALI NAZIONALI
CAPO I
SETTORI CENTRALI TECNICI

Art. 52 - Il Gruppo Ufficiali di Gara

52.1 Gli Ufficiali di Gara tesserati della F.I.N. sono raggruppati nel G.U.G., Gruppo Ufficiali di Gara, settore tecnico centrale della Federazione.

52.2 Il G.U.G., articolato in un organizzazione centrale e periferica, ha il compito di promuovere il reclutamento degli arbitri, curandone la formazione e l'istruzione, provvedendo inoltre alla nomina ed all'aggiornamento degli Ufficiali di Gara ed alla designazione ed al funzionamento delle giurie necessarie per le manifestazioni agonistiche che si svolgono in Italia sotto il controllo della F.I.N.

52.3 Il Consiglio provvede alla emanazione del Regolamento del G.U.G.

Art. 53 - Il Settore Istruzione Tecnica

53.1 I Tecnici di nuoto, tuffi, pallanuoto, sincronizzato e salvamento della F.I.N. sono raggruppati nel Settore Istruzione Tecnica, settore tecnico centrale della Federazione.

53.2 Il Settore Istruzione Tecnica provvede, con organizzazione centrale e periferica, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami e convegni e ad ogni altra iniziativa utile ai fini formativi.

53.3 Il Consiglio provvede all'emanazione del Regolamento del Settore Istruzione Tecnica.

Art. 54 - La Sezione Salvamento

54.1 La Sezione Salvamento, settore tecnico centrale della Federazione, ha lo scopo di:

a) insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'Ambiente;
b) rilasciare i brevetti tecnici previsti dal Regolamento della Sezione Salvamento;
c) redigere, anche in forma informatica, l'elenco dei soggetto abilitati, distinti per qualifica tecnica ottenuta;
d) promuovere, disciplinare e regolamentare l'attività agonistica del Salvamento;
e) porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la protezione della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del Salvamento;
f) propone al Consiglio federale, sentito il parere delle competenti Commissioni tecniche, proposte di aggiornamento del Regolamento della Sezione Salvamento.

Art. 55– Le Squadre Nazionali

55.1 Il Presidente ha la responsabilità dell'area tecnico sportiva, esercitando le funzioni previste dall'art. 12, comma 1, dello Statuto.

55.2 I Responsabili Tecnici Nazionali devono curare, secondo le direttive del Presidente, ciascuno nell'ambito di propria competenza e con la collaborazione dei rispettivi Allenatori Federali, la preparazione delle varie Rappresentative nazionali assolute o di categoria per gli impegni assunti dalla Federazione in ambito nazionale ed internazionale.

55.3 Le determinazioni in ordine alla partecipazione delle squadre e rappresentanze nazionali è di competenza del Presidente, sentiti i Consiglieri federali con delega nei Settori delle Squadre Nazionali.

55.4 Le norme relative alla composizione di una rappresentanza nazionale ed alla sua direzione tecnica e disciplinare sono previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri.

55.5 Gli atleti con doppia nazionalità possono essere convocati nelle squadre nazionali, giovanili o assolute, esclusivamente qualora abbiano ottenuto la rappresentanza sportiva italiana, secondo le norme stabilite dalla F.I.N.A.

Art. 56 – Il Centro Studi e Ricerche

56.1 Il Consiglio nomina il responsabile del Centro Studi e Ricerche sulla base della ricerca di rilevanti requisiti di eccellenza nel settore medico ed universitario, con particolare riferimento alla conoscenza delle attività sportive.

56.2 Il Centro Studi e Ricerche coordina l'attività dei Medici federali e delle altre figure componenti gli staff sanitari delle squadre nazionali.

56.3 Il Centro Studi e Ricerche, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale, provvede:

a) a coordinare le attività dei medici di settore e delle altre figure inserite negli staff sanitari delle squadre nazionali, verificando i requisiti professionali e proponendone la nomina al Consiglio Federale;
b) a proporre al Consiglio Federale la nomina del Medico federale;

56.4 Il Centro Studi e Ricerche sovraintende anche alle attività antidoping secondo le disposizioni del Coni e degli Organismi internazionali preposti.

Art. 57 – Il Settore Propaganda

57.1 Il Settore Propaganda, settore tecnico centrale della Federazione, ha come scopo la promozione di iniziative tendenti alla divulgazione degli sport natatori.

57.2 Il Settore Propaganda provvede, con organizzazione centrale e periferica, al perseguimento degli scopi indicati in un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Federale.

TITOLO V
ATTIVITÀ AGONISTICHE

Art. 58 - Manifestazioni Agonistiche

58.1 La classificazione delle manifestazioni agonistiche, l'approvazione, organizzazione e controllo, il rispetto delle norme ed i conseguenti divieti, i primati natatori e loro conseguimento nonché l'applicazione dei Regolamenti tecnici di F.I.N.A e Federnuoto vengono demandati ai regolamenti di specialità annualmente predisposti da ciascun Settore federale.

TITOLO VI

APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CADUCAZIONE

Art. 59 - Approvazione Regolamento

59.1 L'approvazione del Regolamento è di competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 32, comma 1) dello Statuto.

59.2 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera di approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

59.3 Nel caso di modifiche allo Statuto ovvero di aggiornamenti dei Principi degli Statuti Federali emanati dal C.O.N.I., determina la decadenza, nelle more dell'adeguamento del Regolamento, delle norme ivi contenute eventualmente difformi per effetto delle suddette modifiche.